

**BOZZA EMENDAMENTO  
SULLA DURATA DELLE CONCESSIONI**

**ART.**

(Modifiche al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494)

All'articolo 6, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

*4. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.*

*5. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.*

*6. Le nuove concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01, del presente decreto hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Le concessioni vigenti alla data 31/12/2015, hanno una durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.*

**MOTIVAZIONI**

La norma non determina alcun aggravio per le Erario ma determina un effetto finanziario positivo per lo stesso sia in quanto evita il contenzioso e sia perché determina un aumento del nr. delle concessioni con conseguente aumento delle entrate.

La norma declina in disposizione di legge l'obbiettivo politico del Governo, Parlamento e Regioni di perseguire la linea del cd "doppio binario" nella soluzione del problema della balneazione attrezzata a seguito dell'abrogazione del diritto di insistenza su impulso della Commissione europea.

Per cui si disciplina la pubblica evidenza per il rilascio delle nuove concessioni e si introduce un diverso termine per tutte le concessioni da applicare, in sede di prima applicazione, anche a quelle esistenti.

I beni del demanio marittimo possono, pertanto, fornire un contributo importante per il conseguimento dell'obbiettivo della crescita economica e per contrastare il grave fenomeno della disoccupazione, specie, femminile e giovanile.

Le concessioni vigenti scadono il 31.12.2020 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 34 duodecies, della legge n. 221, del 17.12. 2012, che ha ampliato la proroga al 31.12.2015 stabilita dal d.l. n.194, del 30.11.2009, convertito con la legge n. 25, del 26.02.2010, che ha abrogato il cd *diritto di insistenza* disciplinato dall'articolo 37, comma secondo, del codice della navigazione.

A seguito di tanto tutte le imprese turistiche che attualmente operano nel settore della balneazione hanno bloccato ogni forma di investimento e di ammodernamento delle loro aziende.

Tale circostanza sta comportando gravi conseguenze in termini occupazionali e anche di competitività nel mentre altri Paesi europei (Spagna, Portogallo, Croazia) nostri diretti competitori nel settore ed in condizioni giuridiche analoghe alle nostre, hanno mantenuto la durata delle loro concessioni (30, 75 o 99 anni) o l'hanno prorogate per un tempo di gran lunga superiore alla normativa italiana (v. Ley de costas nr. 2, del 30 maggio 2013, e Regolamento spagnolo n. 876, del 10 ottobre 2014).

A ciò si aggiunga che il legittimo affidamento nella normativa previgente riguardante queste concessioni nonché il diritto di proprietà dell'azienda realizzata sulla base di tali provvedimenti (v. sentenza CdS. n 4837, del 30.8.2011) giustificano una specifica disciplina transitoria, in favore delle imprese attualmente operanti, che ragionevolmente estenda anche a queste imprese la durata minima che si intende assicurare a quelle nuove che intendono entrare in questo mercato.

## **TESTO A SEGUITO DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

### **Art. 6**

*1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto.*

*2. A decorrere dal 1 gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.*

*3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.*

*4. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.*

*5. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.*

*6. Le nuove concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del presente decreto hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Le concessioni vigenti alla data 31/12/2015, hanno una durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.*

## **BOZZA EMENDAMENTO FACILE E DIFFICILE SGOMBERO**

*Dopo il 2° comma, dell'art. 49, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione. aggiungere il seguente comma:*

*“3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni”*

### **MOTIVAZIONE**

Le norme che si propongono hanno un effetto finanziario positivo per l'Erario in quanto dirette ad evitare un contenzioso.

Vi è grande incertezza sulla qualificazione delle opere che insistono sul demanio marittimo se di facile o difficile rimozione.

Diverse Regioni stanno legiferando in maniera diversa ed opposta invadendo una competenza statale in quanto, per le importanti ripercussioni di ordine giuridico sui concessionari di beni demaniali, questa materia rientra in quella riservata allo Stato, ex art. 117, c. 2, lett. 1, in quanto questione riguardante l' "ordinamento civile".

Infatti la Regione Puglia con la legge 10 aprile 2015, n. 17, art. 14, c. 14, ha stabilito che *“per opera di "facile rimozione" va inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso”*.

Di contro la Regione Toscana con il DPGR n. 52\R , del 24 settembre 2013, ha disposto che *“ sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative, realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni”*.

A ciò si aggiunga che il massimo Organo tecnico dello Stato e cioè il Consiglio superiore dei LL.PP., Sezione III, interpellato proprio su questa questione, con la decisione n. 84\2011, del 21 settembre 2011, ha chiarito che *“in base alla attuale evoluzione intervenuta negli ultimi anni sia nell'uso di nuovi materiali che nella tipologia costruttiva dei manufatti edilizi è ormai difficile dettare criteri oggettivi per definire compiutamente e correttamente la facile o la difficile rimozione di un manufatto”*.

Di rilievo è anche la considerazione fatta da questo Autorevole organo tecnico che *“tale distinzione esiste solo nell'Ordinamento italiano e non trova riscontro in altri ordinamenti dei paesi Europei”* ed inoltre che sia *“necessario un momento di superamento della definizione tecnica di facile o in alternativa di difficile rimozione”*.

Del resto il Senato della Repubblica, nella precedente legislatura, con l'odg del 5 maggio 2011 approvato all'unanimità, constatato *“le difficoltà legate all'interpretazione giuridica del concetto di facile e difficile rimozione”* ha impegnato il Governo *“ a tenere in considerazione, nella definizione delle opere di facile e difficile rimozione, del progresso tecnologico legato a tali opere”*.

**TESTO DELLE NORME A SEGUITO DELLE MODIFICHE PROPOSTE**  
(in rosso le integrazioni)

Art. 49.

(Devoluzione delle opere non amovibili).

*Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.*

*In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54.*

*Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.*

## **BOZZA EMENDAMENTO INDENNIZZO**

### **ART.**

*All'articolo 37, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione – sono aggiunti i seguenti commi:*

*4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore della stessa.*

*5. A tal fine, entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.*

*6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.*

### **MOTIVAZIONE**

La norma non determina alcun aggravio per l'Erario ma determina un effetto finanziario positivo per lo stesso in quanto è diretto ad evitare il contenzioso.

E' da sottolineare che in capo agli attuali titolari di concessioni demaniali marittime sono presenti due posizioni giuridiche entrambe meritevoli di tutela: il legittimo affidamento nella normativa previgente sulle ccc.dd.mm. ad uso turistico ricreativo e il diritto di proprietà dell'azienda realizzata sulla base di tale provvedimento (v. sentenza CdS. n 4837, del 30.8.2011).

Ciò impone una disciplina che riconosca il diritto al corrispettivo pari al valore dell'azienda che si viene a perdere al fine di evitare un contenzioso devastante e la palese ingiustizia di un indebito arricchimento del subentrante in un'area già assegnata a un precedente titolare che l'ha valorizzata e sulla quale vi ha creato l'azienda che di fatto viene trasferita.

Diversamente si avrebbe un contrasto sia con l'art. 42 Cost., sia con l'art. 1, del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, sia con l'art. 17, della Carta di Nizza.

Infatti è stato, da tempo, giudiziariamente in sede civile, amministrativo, tributario e contabile, accertata la proprietà superficiale del concessionario sui beni che insistono sulla porzione di demanio marittimo oggetto di concessione (v., tra l'altro, Cass. n. 9935 del 2008, 15470 del 2010 e n. 17434 del 2013; Corte dei Conti n. 29 del 2008; CdS nn. 626 e 3196 del 2013 e, da ultimo, TAR Toscana n. 328 del 27 febbraio 2015).

Per cui, al fine di evitare un rovinoso contenzioso per l'Erario sussiste la necessità di introdurre il diritto all'equo indennizzo, in favore dei soggetti privati ed a carico non dello Stato ma di altri privati.

**TESTO DELLA NORMA A SEGUITO DELLE MODIFICHE PROPOSTE**  
( in rosso le integrazioni)

Art. 37.

(Concorso di più domande di concessione).

*Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.*

*Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico- ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili.*

*Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.*

*Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore della stessa.*

*A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.*

*La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.*

## **BOZZA EMENDAMENTO INTERPRETAZIONE AUTENTICA PROROGA**

### Articolo

(Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni)

*Per "concessioni in essere" previste dall'art. 1, comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni devono intendersi tutte le concessioni demaniali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, nonché quelle già scadute e non rinnovate con formale atto amministrativo successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo 10, della legge 16 marzo 2001, n. 88.*

### **MOTIVAZIONE**

Nell'applicazione della proroga della scadenza delle concessioni demaniali è sorta una difficoltà interpretativa circa l'applicabilità o meno anche a quelle scadute dopo il 18 aprile 2001 e non formalmente rinnovate con il rilascio di un nuovo documento.

Infatti con l'articolo 10, 1 comma, della legge 16 marzo 2001, n. 88, entrato in vigore il successivo 18 aprile fu disposto che *"Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione"*.

La disposizione per cui le concessioni demaniali *"si rinnovano automaticamente"* ha indotto alcuni comuni, da poco tempo titolari delle funzioni amministrative in materia, a non ritenere necessario il rilascio di un nuovo titolo essendo bastevole quello già in possesso dai concessionari.

Per cui, al momento dell'entrata in vigore della proroga - e cioè il 31 dicembre 2009 con il D.L. n. 194\2009 - diversi concessionari pur essendo titolari della concessione mai revocata o decaduta non si sono trovati, per inerzia o negligenza dei Comuni, nel possesso materiale di un titolo concessorio. Circostanza che ha determinato contenzioso e incertezza ulteriore per diversi concessionari.

Appare, pertanto opportuno dare una interpretazione autentica alla norma al fine di ricomprendere tutte le concessioni che sono state pacificamente rinnovate dopo l'entrata in vigore della legge che prevedeva tale modalità (legge n. 88\2001) ancorché non vi sia stato alcun rilascio di un documento che lo certificasse.

## **BOZZA EMENDAMENTO CANONI PERTINENZIALI**

### **ART.**

*All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 732 dopo la parola "giudiziari" aggiungere le parole " e amministrativi", dopo la parola "data" sostituire le parole "del 30 settembre 2013" con le parole "del 20 novembre 2015" e dopo le parole "in favore dello Stato dei canoni" aggiungere la virgola e le parole "imposte accessorie" nonché al comma 733 sostituire la parola "2014" con la parola "2016".*

*Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono altresì sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327.*

### **MOTIVAZIONE**

La norma che si propone ha effetti finanziari positivi per l'Erario in quanto è finalizzata a definire stragiudizialmente un contenzioso pendente.

La definizione delle cause pendenti di cui alla legge 147\2013 non ha sortito gli effetti desiderati per la ristrettezza del suo ambito operativo.

Infatti a seguito del pagamento rateale del canone demaniale marittimo è sorta incertezza se la definizione va ad applicarsi alla sola annualità eventualmente contestata o a tutte quelle riguardanti il contratto di concessione e se solo al canone e non anche alla imposta regionale.

A seguito di tanto è opportuno chiarire la portata e gli effetti della definizione oltre alla necessità di una riapertura dei termini essendo spirato inutilmente il termine del 15 ottobre 2014 per il riordino del settore stabilito dal Legislatore.

Nelle more del complessivo riordino è, comunque, opportuno sospendere la riscossione dei cd "canoni pertinenziali" e dei conseguenziali procedimenti amministrativi sanzionatori.

### **TESTO DELLE NORME A SEGUITO DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

(In giallo le cancellazioni e in rosso le integrazioni)

#### **Articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147**

*732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data del 30 settembre 2013 20 novembre 2015 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei*

canoni, **imposte accessorie** e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute somme dovute per canoni ed imposte accessorie.; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio **2014, 2016**. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

## **BOZZA EMENDAMENTO SALVO CONGUAGLIO**

### **ART.**

*All'articolo 39, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione.  
aggiungere il seguente comma:*

- 3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio.*

### **MOTIVAZIONE**

La norma ha effetti fiscali positivi per l'Erario in quanto è diretta ad evitare l'insorgenza di un contenzioso.

A seguito dell'emanazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251, il canone determinato dalle Autorità marittime competenti è stato sempre accompagnato dalla clausola "salvo conguaglio" stante l'incertezza sulla sua effettiva quantificazione.

A distanza di anni una sua eventuale rideterminazione sarebbe fonte esclusivamente di contenzioso con l'Erario in quanto per pacifica e consolidata giurisprudenza essendo il canone un elemento certo contrattuale non può essere indeterminato.

### **TESTO A SEGUITO DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

*Art. 39.  
(Misura del canone).*

*La misura del canone è determinata dall'atto di concessione.*

*Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.*

*La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio.*

## **BOZZA EMENDAMENTO SDEMANIALIZZAZIONE**

### **ART.**

(Modifiche al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione)

1. *All'articolo 35, 1 comma, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. –Codice della Navigazione – dopo la parola “mare” e prima delle parole “sono escluse” aggiungere le seguenti “nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative”.*
2. *All'articolo 35, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. –Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere:  
“2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3 bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410”.*

### **MOTIVAZIONE**

La norma che si propone ha un effetto positivo finanziario per l'Erario in quanto determina un'entrata straordinaria.

La linea demaniale risale nella migliore delle ipotesi agli anni trenta del '900 e in molti casi anche alla fine dell'800 per cui le notevoli trasformazioni urbanistiche e le modificazioni fisiche dovute anche al fenomeno erosivo, nel frattempo intervenute, rendono non più differibile una sua revisione.

L'articolo 7, commi 9-septiesdecies e 9-duodevicies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 79, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha tentato di dare impulso alla revisione della linea demaniale demandando alle Regioni l'elaborazione e la proposta da inviare in tal senso ai Ministeri competenti.

Purtroppo, questa norma non ha sortito gli effetti sperati (infatti il termine dei quattro mesi è inutilmente spirato) per via dei riferimenti normativi agli artt. 32 e 35 del Codice della Navigazione.

Infatti queste norme di un Codice varato nel 1942 non sono utili per un più generale ridisegno della linea demaniale alla luce delle trasformazioni intervenute nell'ultimo secolo.

Le modifiche che si propongono hanno lo scopo di dare una interpretazione autentica delle aree che hanno perso l'idoneità ai pubblici usi del mare ricomprendendovi tutti quei manufatti che hanno determinato una irreversibile trasformazione dell'area interessata che, quindi, di fatto non rivestono più le caratteristiche della demanialità.

A ciò si aggiunge la necessità di garantire agli attuali possessori che, tra l'altro, sono anche i proprietari degli immobili costruiti sul litorale il diritto di opzione nell'acquisto della sottostante area di sedime.

### **TESTO A SEGUITO DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

Art. 35.

(Esclusione di zone dal demanio marittimo).

1. *Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare **nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate***

*ad attività turistico ricreative, sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.*

*2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3 bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.*

## **BOZZA EMENDAMENTO DESTAGIONALIZZAZIONE**

### **ART.**

1. *Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27 dicembre 2013, n. 25, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione.*
  
2. All'articolo 149, primo comma, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere infine la seguente lettera:  
*“d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa in materia”.*

### **MOTIVAZIONE**

Le norme proposte hanno un effetto finanziario positivo per l'Erario in quanto sono dirette ad evitare un contenzioso.

A seguito dei cambiamenti climatici e delle abitudini dei vacanzieri, si assiste alla tendenza di destagionalizzare le attività della balneazione o anche solo di quelle finalizzate alla prestazione di servizi collaterali.

In diversi casi le norme stagionali (v. L.R. Puglia 10 aprile 2015, n. 17) per il mantenimento delle strutture ed attrezzature oltre il periodo stagionale sono state contraddette dai pareri contrari delle Sovrintendenze con rischio concreto ed attuale di contenzioso anche per la contraddittorietà dei comportamenti della P.A..

### **TESTO MODIFICATO A SEGUITO DELLE PROPOSTE (in rosso le modifiche)**

#### **DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42**

#### **Codice dei beni culturali e del paesaggio,**

#### Articolo 149

#### Interventi non soggetti ad autorizzazione

*1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro- silvo -pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio*

*colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché' previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa vigente in materia.*